



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Ordinanza n. 32 del 15/05/2020

**OGGETTO: Revoca a partire dal 18 maggio 2020 Ordinanza del Sindaco n. 30 del 05/05/2020 "Preso atto art. 7, ordinanza contingibile e urgente n°18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana - "visite ai cimiteri".**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### **VISTI:**

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale*;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, in particolare l'art. 3, comma 1, in forza della quale “1. L'art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento, pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'ANCI-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione, in particolare l'art. 7, in forza del quale “i Sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.”

**VISTA** la propria ordinanza sindacale n. 30 del 05/05/ 2020 con quale, in applicazione della suddetta ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, veniva disposta l'apertura al pubblico del cimitero nelle sole giornate feriali ed in maniera regolamentata e contingentata;

**CONSIDERATO** che la situazione sanitaria riscontrata, ad oggi, nel territorio comunale, consente di tornare ad una normale fruibilità del cimitero, sempre tutelando la salute di coloro che intendano recarsi in visita ai propri defunti e quindi con il rispetto del divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno del cimitero comunale e con l'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

**RITENUTO** per le superiori motivazioni revocare, a decorrere dal 18 maggio 2020, la precedente ordinanza sindacale n. 30 del 05/05/2020, avente ad oggetto "Presa atto art. 7, ordinanza contingibile e urgente n°18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana - "visite ai cimiteri";

**VISTO** l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,

tutto ciò premesso

## **ORDINA**

1) Revocare, **a decorrere dal 18 maggio 2020**, la propria ordinanza n 30 del 05/05/2020 e ripristinare i precedenti orari e giornate di apertura del Cimitero Comunale con le seguenti indicazioni:

- è obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale o mascherina protettiva e guanti, correttamente indossati;
- è obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra non inferiore a un metro;
- è fatto divieto assoluto di assembramento.

**Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis L. 241/90.**

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge.

## **DISPONE**

Di notificare la presente Ordinanza per le rispettive competenze:

- 1) al Presidente della Regione Siciliana
- 2) alla Prefettura della Provincia di Trapani
- 3) alle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza)
- 4) al Comandante della Polizia Municipale
- 5) al Responsabile della V Direzione per quanto di competenza;

## **DISPONE**

altresì, di dare la massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza per il tramite network e media locali.

**Avverso** il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Prefetto della Provincia di Trapani, entro trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso avanti al T.A.R. Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla notifica.

**Il Responsabile della V Direzione**  
*F.to Geom. Alessandro Graziano*

**IL SINDACO**  
*F.to Dott. Enzo Alfano*